

AVV. VALERIA MANZO

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE FALLIMENTARE
PROT. OCC COA NAPOLI n. 25/2019

***RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 BIS,
DELLA LEGGE n. 3/2012***

in ordine alla proposta di Piano del Consumatore formulata dal Sig. Roberto Alleati

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Avv. Valeria Manzo

VIA A. PITLÒ, 7 80128 NAPOLI - TEL./FAX. +39 081 5784963
VALERIA.MANZO@UNIPEGASO.IT – VALERIA.MANZO@PEC.IT

INDICE

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
8. ESITI DELL'INTERPELLO PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, IL CRIF ED IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, IL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
9. ESITI DELLE VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. ED IL PRA
10. CONFERMA DEI CREDITI
11. SOSPENSIONE DELLA CESSIONE DEL QUINTO

12. VERIDICITÀ DEI DATI

13. SINTESI DEL PIANO

14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

* * * *

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Con provvedimento del 18 luglio 2019 (**all. 1**), l'OCC del COA di Napoli, nella persona del proprio Referente Avv. Massimo di Lauro, nominava la sottoscritta Avv. Valeria Manzo quale Gestore della crisi da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Roberto Alleati, nato a Trieste il 13 ottobre 1965 e residente in Pozzuoli (Na) alla II Traversa Alice n. 17, codice fiscale LLTRRT65R13L464K.

L'accettazione dell'incarico avveniva in data 19 luglio 2019 (**all. 2**).

La scrivente, preliminarmente,

DICHIARA

= I =

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

= II =

di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012,

ED ATTESTA

= I =

che, in relazione alla sua persona, non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

= II =

che non versa in situazioni di conflitto d'interesse;

= III =

che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al piano.

2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi ed a riferire, dunque, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, la scrivente procederà, dunque, a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall'istante Sig. Roberto Alleati, per tramite del proprio legale Avv. Ciro Gioia del Foro di Avellino e dei propri Consulenti tecnici di parte Rag. Biagio Maceri e Rag. Francesco Di Gennaro, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità del Piano inizialmente depositato in data 20 giugno 2019, nonché della sua successiva e definitiva integrazione (**all. 3**).

3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Risultano, *prima facie*, rispettati i presupposti soggettivi all'accesso al Piano del Consumatore in quanto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 3/2012 possono accedere alla summenzionata procedura le persone fisiche che intendono regolare obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Risultano, del pari, rispettati i presupposti oggettivi di accesso alla procedura in quanto, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della predetta Legge, il Sig. Alleati:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I (ovvero al piano del consumatore, all'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero alla liquidazione dei beni);
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 (ovvero provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore, revoca o cessazione del piano del consumatore);
- ha fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Quanto in appresso è stato redatto sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di Piano del Consumatore;
- 2) delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione tenutasi presso lo studio professionale della scrivente in data 30 luglio 2019 (**all. 4**);
- 3) della documentazione dallo stesso messa a disposizione.

Il Sig. Roberto Alleati, in data 15 maggio 2003, contraeva matrimonio con la Sig.ra Maria Rosaria Mazzarella (adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni) dalla cui unione nasceva un unico figlio a nome Ugo Alleati (attualmente di anni 14), come da stato di famiglia che si allega (**all. 5**).

Per l'acquisto della casa familiare, fissata in Pozzuoli (Na) alla II Traversa Alice n. 17, i coniugi contraevano, in data 1° luglio 2003, un mutuo di euro 62.000,00 con l'Unicredit Banca S.p.A.

Nel gennaio 2005, il Sig. Alleati provvedeva a concedere una delega di pagamento alla Accedo S.p.A. al fine di dar vita a dei lavori di ristrutturazione della casa familiare.

Da ultimo il sovraindebitato, nel febbraio 2016, siglava una cessione del quinto dello stipendio con la Santander Consumer Bank S.p.A. al fine di estinguere un prestito

personale della di lui moglie con la Compass S.p.A.

Circa l'attività lavorativa svolta, si precisa come il Sig. Alleati sia stato assunto nel 2000, a tempo indeterminato, con qualifica di collaboratore scolastico presso l'istituto G. Falcone di Pozzuoli (Na).

La retribuzione mensile percepita (come da Certificazione Unica relativa all'anno 2019 cui si rimanda) risulta essere pari ad euro 1.222,10.

I redditi annui percepiti al lordo di imposte e contributi, come da Certificazione Unica del 2017, del 2018 e del 2019 (**si rinvia all'all.to 10 della proposta di Piano del consumatore**) sono, rispettivamente pari ad euro 15.428,67, euro 15.122,04 ed euro 15.887,30.

L'entità dei debiti contratti dal Sig. Alleati dal 2003 al 2016, per ragioni esclusivamente personali, così come supportato dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di Piano del Consumatore (cui si rimanda integralmente), ammonta, al mese di settembre 2019, a complessivi **euro 55.475,29**.

Nello specifico, il consumatore risulta essere debitore nei confronti di:

- Unicredit Banca S.p.A. (giusta contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 1° luglio 2003) per residui euro 23.455,09;
- Accedo S.p.A. (giusta cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 31 marzo 2015) per residui euro 15.275,00;
- Santander Consumer Bank S.p.A. (giusta cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in data 18 febbraio 2016) per residui euro 16.745,20.

In merito alla sussistenza di qualsivoglia debitoria erariale si precisa che:

--- nonostante la richiesta personalmente avanzata a mezzo PEC nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 30 luglio 2019, ad oggi alcun riscontro dal predetto Ente è pervenuto (**all. 6**);

--- come dichiarato nella proposta di Piano del consumatore (**si rinvia alla pag. 10 della proposta di Piano del consumatore**) alla data del 24 settembre 2019 non risultano debiti iscritti a ruolo.

Le cause del sovraindebitamento, come dichiarato dal Sig. Alleati in sede di audizione, iniziano nel 2015 a seguito della variazione della situazione economico/finanziaria dei

coniugi rappresentata dalla fuoriuscita dal nucleo familiare della di lui madre Sig.ra Angela Esposito Di Marcantonio la quale, con la propria pensione mensile di euro 567,00, contribuiva a far fronte ai bisogni della famiglia.

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito, ivi incluso l'apporto della madre, abbia ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza tenendo conto che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile quale la fuoriuscita dallo stato di famiglia della Sig.ra Esposito Di Marcantonio.

Alla luce di quanto innanzi in dettaglio esposto e stante la difficoltà rappresentata dal far fronte ai bisogni della famiglia, così come dichiarato in sede di audizione, il ricorrente, in presenza di un chiaro sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 3 del 2012, depositava, a mezzo del proprio legale e dei propri consulenti tecnici di parte, istanza presso l'OCC del COA di Napoli affinché venisse nominato un gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15, nono comma, della summenzionata Legge.

5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Come esposto nella proposta di Piano del consumatore, il Sig. Alleati, negli ultimi cinque anni, ha mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come dichiarato in sede di audizione, non sussistono atti dal sovraindebitato personalmente compiuti in frode ai creditori e da essi impugnati.

7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta iniziale di Piano del Consumatore, come depositata presso l'OCC del COA di Napoli, era corredata dai seguenti documenti:

- certificazione dello stato di famiglia;
- estratto di matrimonio con annotazioni a margine;
- dichiarazione d'inesistenza di carichi pendenti;
- CR della Banca d'Italia;
- CRIF;
- CTC;
- n. 4 buste paga (gennaio-aprile 2019);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- copia del contratto di mutuo stipulato con la Unicredit Banca S.p.A.;
- copia del contratto e piano di ammortamento della cessione del quinto con la società Santander Consumer Bank S.p.A.;
- copia del contratto e piano di ammortamento della cessione del quinto con la società Accedo S.p.A.;
- perizia di stima dell'immobile adibito a residenza familiare;
- certificato di residenza storico e OMS della madre dell'istante Sig.ra Esposito.

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria del consumatore, ha richiesto l'esibizione della documentazione qui in dettaglio riportata:

- visure ipo-catastali su scala nazionale;
- visure veicoli intestati PRA;
- visure protesti;
- casellario giudiziale.

In ossequio al dettato di cui all'art. 9, secondo comma, della Legge n. 3/2012 vengono depositati, pertanto, in uno con il Piano del Consumatore e la presente relazione, i seguenti ulteriori documenti ovvero:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**si rinvia all'all.to 10 alla proposta di Piano del consumatore**);
- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (**si rinvia alla tabella presente alla pag. 9 della proposta di Piano del consumatore**);
- l'elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia (**si rinvia alla tabella presente alla pag. 5 della proposta di Piano del consumatore**);

Non si ritiene conveniente, anche dato l'ammontare del debito residuo, l'**alternativa liquidatoria** stante i tempi e le incerte possibilità di recupero da parte dei creditori.

8. ESITI DELL'INTERPELLO PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, IL CRIF, IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, LA CCIAA, IL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Dalle indagini effettuate presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, al 2 luglio 2019, sono emersi rischi a scadenza con la Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. (quale cessionaria della Unicredit Banca S.p.A. (**si rinvia all'all.to 5 della proposta di Piano del consumatore**)).

Dai dati creditizi presenti in EURISC riferiti al luglio 2018 (**si rinvia all'all.to 6 della proposta di Piano del consumatore**) si è potuta riscontrare la piena rispondenza di quanto dichiarato dal consumatore in relazione alla sussistenza del mutuo ipotecario accordato dalla Unicredit Banca S.p.A.

Relativamente ai protesti non risulta iscrizione alcuna nel relativo Registro (**si rinvia all'all.to 17 della proposta di Piano del consumatore**).

Il certificato carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p. ha consentito di conoscere la non esistenza, a carico del consumatore, di alcun procedimento a suo carico (**si rinvia all'all.to 3 della proposta di Piano del consumatore**).

9. ESITI DELLE VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. ED IL PRA

Dalle visure effettuate presso la Conservatoria dei RR. II. è emerso che il Sig. Alleati è intestatario, su tutto il territorio nazionale, di un unico bene immobile sito in Pozzuoli (Na) alla II - traversa di Via Alice n. 17 (adibito a residenza familiare) con annesso

box auto (**si rinvia all'all.to 15 della proposta di Piano del consumatore**).

Dalle visure al PRA è risultato che il sovraindebitato non è proprietario di alcun bene mobile registrato (**si rinvia all'all.to 16 della proposta di Piano del consumatore**).

10. CONFERMA DEI CREDITI

La scrivente, sulla base delle situazioni di debito/credito dichiarate dal consumatore, al fine avere conferma circa la reale situazione debitoria del consumatore *de quo*, ha provveduto a contattare a mezzo PEC, in data 30 luglio 2019, i singoli creditori (**all. 7**).

Si evidenzia, tuttavia, come alla data odierna alcun riscontro sia pervenuto.

11. SOSPENSIONE DELLA CESSIONE DEL QUINTO

La disciplina della cessione del quinto dello stipendio, regolata dalla Legge del 1950 n. 180, di approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, riduce notevolmente la capacità patrimoniale del debitore ed ostacola una definizione della situazione debitoria complessiva.

Con l'introduzione della Legge n. 3/2012, le Corti italiane si sono trovate, spesso, a dover decidere se il patrimonio del debitore messo a disposizione dei creditori paraconcorsuali dovesse comprendere anche le quote di stipendio oggetto di cessione.

A parere dello scrivente gestore si presentano fondate e solide le considerazioni qui di seguito in dettaglio esplicitate a sostegno dell'inopponibilità della cessione del quinto alle procedure da sovraindebitamento:

--- la normativa di cui alla Legge n. 3/2012 indica esplicitamente i crediti esclusi dalla procedura e non comprende quelli relativi a prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto dello stipendio;

--- la titolarità del credito, pur con la cessione, resta in capo al debitore che ben può, dunque, disporne come massa attiva all'interno della procedura da sovraindebitamento (*ex multis* Trib. Grosseto 09/05/2017, Trib. Torino 08/06/2016);

--- l'effetto sospensivo di cui all'art. 10, secondo comma, lett. c) della Legge n. 3/2012 valevole per le procedure esecutive deve, a maggior ragione, valere anche per le cessioni *de qua* (*ex multis* Trib. Livorno 17/05/2017, Trib. Livorno, 01/02/2017);

--- deve ritenersi inapplicabile la regola di cui all'art. 2918 c.c. in tema di opponibilità triennale delle cessioni in quanto norma eccezionale valida in materia di fitti e pigioni;

--- deve ritenersi applicabile analogicamente quanto accade in materia fallimentare ove il Curatore, in caso di cessione di crediti opponibili, può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento;

--- da ultimo, si assisterebbe ad una violazione del principio della *par condicio creditorum* qualora si ritenessero vincolanti gli accordi di cessione volontaria del quinto in quanto verrebbe soddisfatto integralmente un singolo creditore e ridotto proporzionalmente il patrimonio del debitore per il soddisfacimento parziale dei restanti creditori con conseguente svilimento della *ratio legis* (*ex multis* Trib. Pescara 16/02/2017, Trib. Pistoia 27/12/2013).

Ciò esposto ed in ossequio anche al nuovo art. 67, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 che prevede testualmente: “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*”, si conclude, dunque, con l'inopponibilità della cessione del quinto alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

12. VERIDICITÀ DEI DATI

Per quanto innanzi in dettaglio illustrato e sulla base della documentazione consegnata alla scrivente, è possibile riscontrare che il debitore:

- come da stato di famiglia è coniugato con la Sig.ra Maria Rosaria Mazzarella;
- convive con la moglie ed il loro unico figlio Ugo;
- è stato assunto nel 2000, in qualità di collaboratore scolastico presso l'istituto G. Falcone di Pozzuoli (Na) con un reddito lordo annuo pari ad euro 15.887,30 come da Certificazione Unica del 2019;

- è proprietario, su tutto il territorio nazionale, di un unico bene immobile (adibito a residenza familiare) con annesso box auto;
- non è proprietario di alcun bene mobile registrato;
- ha la necessità di euro 730,00 mensili al fine di sostenere il proprio nucleo familiare;
- ha contratto debiti per complessivi euro 119.965,00;
- il **debito residuo** ammonta ad **euro 55.475,29** (oltre euro 7.464,29 in prededuzione, quali **compensi** dell'OCC del COA di Napoli e dell'Avvocato costituito Ciro Gioia) così distinto:

Creditore	Importo Residuo	Grado
OCC del COA di Napoli	€ 4.392,29	Prededucibile
Avv. Ciro Gioia	€ 3.072,00	Prededucibile
Unicredit Banca S.p.A.	€ 23.455,09	Privilegiato
Santander Consumer Bank S.p.A.	€ 16.745,20	Chirografario
Accedo S.p.A.	€ 15.275,00	Chirografario
TOTALE	€ 62.939,58	

13. SINTESI DEL PIANO

Il Sig. Roberto Alleati, in ottemperanza alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti.

Per quanto riguarda le **spese mensili** medie correnti e necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, sono state quantificate dal consumatore in complessivi **euro 730,00** di cui:

Spese mensili	Singoli importi
Luce	€ 100,00
Acqua	€ 50,00
Gas	€ 30,00
Telefonia fissa	€ 40,00
Telefonia mobile	€ 30,00

TARI	€ 30,00
Vitto	€ 300,00
Varie	€ 150,00
TOTALE	€ 730,00

La Proposta di Piano del consumatore, così come rimodulata e portata con l'ausilio dello scrivente Gestore prevede nell'arco temporale di 91 mesi decorrenti dall'omologa:

- l'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, per la complessiva somma di euro 7.464,29;
- l'integrale pagamento dell'unico creditore privilegiato per la residua somma di euro 23.455,09;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%;
- il soddisfacimento dei debiti contratti con le cadenze qui in dettaglio riportate:

Creditore	Importo da corrispondere proposto	% di pagamento	Arco temporale
OCC del COA di Napoli	€ 4.392,29	100%	Dal 1° al 16° mese
Avv. Ciro Gioia	€ 3.072,00	100%	Dal 1° al 16° mese
Unicredit Banca S.p.A.	€ 23.455,09	100%	Dal 17° al 91° mese
Santander Consumer Bank S.p.A.	€ 5.023,56	30%	Dal 17° al 91° mese
Accedo S.p.A.	€ 4.582,50	30%	Dal 17° al 91° mese

14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto sin qui esposto e documentato, la scrivente Avv. Valeria Manzo, nella suesposta qualità di Professionista incaricato,

ESAMINATA

= I =

la documentazione messa a disposizione dal sovraindebitato, nonché quella successivamente acquisita;

= II =

le situazioni reddituali esibite dal Sig. Alleati;

= III =

il nuovo Piano del Consumatore come modificato;

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti;

RITIENE

che il Piano di rientro proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Napoli, li 26 settembre 2019

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento
Avv. Valeria Manzo

Seguono n. 7 allegati.